



**COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO**  
Provincia di Trento

**Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale**

**n. 7 dd. 16.06.2015**

OGGETTO: Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente. Approvazione.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sedici** del mese di **giugno** alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
BERGHI VALTER	Consigliere	presente
BOSETTI ELIO	Consigliere	presente
CORNELLA MANUEL	Consigliere	presente
CORNELLA SAMUEL	Consigliere	presente
DALDOSS ALDO	Consigliere	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
DELLAIDOTTI DINO	Consigliere	presente
DONATI RUBEN	Consigliere	presente
LIBERA MARCO	Consigliere	presente
MARGONARI RUDI	Vice Sindaco	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI FEDERICA	Consigliere	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente
TOMASI MORENO	Consigliere	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- dott. Giovanna Orlando -

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, attribuisce ai Comuni numerose funzioni di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e ss.mm., tra le quali il rilascio della licenza di autoveicoli con conducente, la cui disciplina è stata ricondotta all'art. 86 del T.U.L.P.S., in base all'allora vigente art. 158 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., adottato con il R.D. 06.05.1940, n. 635;

Premesso che l'art. 85, comma 1 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22.07.1975, n. 382, recita che *“sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza”*;

Preso atto che con la L. 15.01.1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea - sono state definite le nuove disposizioni per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Rilevato che la L. 15.01.1992, n. 21, all'art. 4 indica specificatamente che è affidata alle Regioni la definizione dei criteri a cui devono attenersi i comuni per redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea;

Visto l'art. 39 ter - Disposizioni in materia di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - della L.P. 09.07.1993, n. 16 - Legge provinciale sui trasporti - in base al quale:

- “1. Le autorizzazioni per noleggio con conducente previste dalla L. 15.01.1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) sono rilasciate dai comuni, sulla base di un regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale, senza limitazioni di numero, sulla base dell'accertamento dei titoli necessari, sia a persone fisiche che giuridiche.
- 2. È istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della L. n. 21/1992.
- 3. L'iscrizione nel ruolo è condizione per il rilascio, a persona fisica o al legale rappresentante di persona giuridica richiedente, della licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea, per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di impresa autorizzata all'esercizio o in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
- 4. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte della commissione provinciale prevista dal comma 5.
- 5. È istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento la commissione provinciale per l'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 2.
- 6. Con regolamento sono stabiliti i criteri per l'istituzione, l'iscrizione e la tenuta del ruolo e le disposizioni transitorie relative all'applicazione di questo articolo.
- 7. Questo articolo si applica a decorrere dalla data stabilita dal regolamento. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina previgente alla data entrata in vigore di questa disposizione.”

Preso atto che con deliberazione della Giunta Provinciale 23.02.2015, n. 278, in attuazione dell'art. 39 ter citato, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione del Ruolo dei conducenti

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- dott. Giovanna Orlando -

dei servizi non di linea e uno schema di Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente;

Preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 278 dd. 23.02.2015, in attuazione dell'art. 39 ter citato, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione del Ruolo dei conducenti dei servizi non di linea e uno schema di Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente che i Comuni devono adottare;

Preso atto che con Decreto del Presidente della Provincia 27.02.2015, n. 2-16/Leg. "Regolamento per la istituzione del ruolo dei conducenti dei servizi non di linea", pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 10 del 10 marzo 2015, viene determinata l'operatività della nuova disciplina per il noleggio con conducente dal 31 maggio 2015;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 25.03.2015 prot. n. 283 con la quale si trasmette lo schema di Regolamento tipo per l'approvazione, al fine di garantire agli operatori economici l'applicazione della nuova procedura di rilascio dell'autorizzazione;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 792 dd. 12.05.2015 contenente disposizioni integrative ed interpretative della deliberazione n. 278 dd. 23.02.2015 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per l'istituzione del Ruolo;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 22.05.2015, pervenuta in data 25.05.2015 sub prot. n. 3552;

Richiamato il Regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di San Lorenzo in Banale n. 36 dd. 30.09.2003;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Dorsino n. 16 dd. 19.10.2009;

Vista la L.R. 3/2014 con la quale è stato istituito a decorrere dal 01.01.2015 il Comune di San Lorenzo Dorsino mediante la fusione dei Comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino;

Rilevato che le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali suddetti sono da considerarsi superate per effetto del mutato assetto normativo in materia;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, procedere all'approvazione del Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente sulla base dello schema tipo allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 278/2015;

Visto lo schema Regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente che consta di n. 19 articoli, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), che ha lo scopo di provvedere disciplinare lo svolgimento del servizio;

Dato atto che il citato Regolamento sostituisce in toto i Regolamenti comunali in materia sopra citati, approvati dagli ex Comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino rispettivamente con le deliberazioni dei Consigli comunali n. 36 del 30.09.2003 e n.16 dd. 19.10.2003 , sopra richiamate;

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- dott. Giovanna Orlando -

Visti gli artt. 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il D.M. 13.12.1951, sui servizi pubblici non di linea;

Visto il D.M. 15.12.1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;

Vista la L. 15.01.1992, n. 21 – Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Visto l'art. 39 ter della L.P. 16/1993 e relativo Regolamento istitutivo del Ruolo dei conducenti;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Demografico ed attività economiche in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale dell'ex Comune di San Lorenzo in Banale;

Con n. 15 voti favorevoli su n. 15 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
2. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1) sostituisce i Regolamenti comunali di San Lorenzo in Banale e Dorsino approvati rispettivamente con le deliberazioni dei Consigli comunali n. 36 dd. 30.09.2003 e n. 16 dd. 19.10.2009.

FS



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.;

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- dott. Giovanna Orlando -

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e s.m..

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m..

In particolare:

- - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

**COPIA**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
- *Albino Dellaidotti* -



Il Segretario comunale  
- *dott. Giovanna Orlando* -

# COPIA

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- *dott. Giovanna Orlando* -